



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/SPRE/nds

Roma, 10 ottobre 2024

Ill.mo Signor Ministro
GIANCARLO GIORGETTI
Ministero dell'economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
caposegreteria.ministro@mef.gov.it
segreteria.ministro@mef.gov.it

Ill.mo Signor Viceministro
MAURIZIO LEO
Ministero dell'economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
m.leo@mef.gov.it
segreteria.leo@mef.gov.it

Ill.mo Signor Direttore
ERNESTO MARIA RUFFINI
Agenzia delle Entrate
Via del Giorgione n. 106 00147 – ROMA
entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

Oggetto: Proroga termine di adesione al concordato preventivo e di presentazione dichiarazioni

Illustrissimi,

come è noto, quest'anno la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è accompagnata da un'importante novità costituita dal concordato preventivo biennale, introdotto in attuazione della riforma fiscale di cui alla legge delega n. 111 del 2023, che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe segnare una vera svolta nel rapporto Fisco-Contribuenti, imperniandolo sulla reciproca fiducia e sulla certezza del carico fiscale da sostenere per il futuro.

Il nuovo istituto si rivolge a una platea molto ampia di contribuenti, rappresentata dai quasi 5 milioni di soggetti titolari di partita IVA, che, come è evidente, potranno decidere se accettare o meno la proposta di concordato elaborata dall'Agenzia delle Entrate soltanto previa attenta valutazione dei rischi e delle opportunità che potranno derivare dall'adesione.

Tali valutazioni sono svolte, come è naturale, con l'ausilio fondamentale dei Commercialisti, i quali sono chiamati a svolgere nei confronti dei contribuenti una delicata attività di "informazione" e di analisi preventiva dell'evoluzione del *business* dei loro assistiti nel biennio di validità del concordato.

Stanno giungendo allo scrivente Consiglio nazionale numerosissime segnalazioni da parte di contribuenti e

professionisti che evidenziano l'insufficienza del termine del 31 ottobre p.v. per l'accettazione della proposta di concordato e per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegare dette accettazioni.

Ciò in considerazione della novità dell'istituto e delle rilevanti modifiche introdotte recentemente dal legislatore, dapprima, con il c.d. decreto correttivo di agosto (d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108) – con la previsione, tra l'altro, di un regime di imposizione sostitutiva applicabile ai maggiori imponibili concordati – e, in ultimo, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113), con cui è stata prevista un'ulteriore prerogativa, riservata ai soggetti che applicano gli ISA aderenti al concordato preventivo biennale, costituita dal particolare regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022, che consente di regolarizzare le predette annualità con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP (art. 2-*quater* del citato d.l.).

Ancorché il termine per avvalersi di quest'ultima opportunità sia stato fissato dal legislatore al 31 marzo 2025, è tuttavia evidente il collegamento reciproco tra concordato preventivo e ravvedimento speciale, nel senso che il primo (CPB) è il presupposto del secondo (ravvedimento), e il secondo può costituire un elemento decisivo ai fini dell'adesione alla proposta concordataria.

Il che rende ancor più complessa la richiamata attività di "informazione" e di analisi preventiva che i Commercialisti devono svolgere nei confronti dei contribuenti loro assistiti e ancor più stringenti i termini per assumere le conseguenti decisioni.

A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ai numerosi dubbi interpretativi relativi alle diverse condizioni poste dal legislatore con la circolare n. 18/E del 17 settembre scorso, a cui si sono aggiunte le risposte alle domande più frequenti pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia il giorno 8 ottobre.

Nonostante tali chiarimenti, restano tuttavia sul "tappeto" ancora molte questioni interpretative che meriterebbero chiarimenti altrettanto puntuali da parte dell'Agenzia delle Entrate prima della scadenza del termine per l'accettazione delle proposte di concordato.

Considerata l'imminenza della scadenza del 31 ottobre, **si chiede** pertanto un intervento urgente delle SS.LL. Ill.me volto a riconoscere **per tutti i soggetti interessati dal nuovo istituto un congruo differimento del termine per l'accettazione della proposta di concordato e, conseguentemente, di quello di presentazione delle dichiarazioni.**

Peraltro, la necessità di tale differimento dei termini trova conferma, oltre che nei principi generali dello Statuto dei Diritti del Contribuente e nei criteri di delega di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge di riforma del sistema tributario, anche in quanto disposto dall'articolo 19-octies, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172) secondo cui **"I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione....."**.

Un intervento nel senso auspicato avrebbe, peraltro, il pregio di rendere possibile un maggior tasso di adesione al concordato da parte dei contribuenti, realizzando così in modo più efficace gli obiettivi di *compliance* alla base del nuovo istituto.

Confidando, dunque, nell'accoglimento della presente richiesta e ringraziando anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità, si porgono deferenti saluti.

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

